

## Nuova CCL in Svizzera. Ramo della tecnica della costruzione 2019 -2022

### Panoramica delle modifiche principali

La presente panoramica si limita a illustrare brevemente le modifiche principali. Per un'analisi più dettagliata delle modifiche vi rimandiamo al documento «Raffronto CCL 2014-2018 / 2019-2022».

#### 1. Integrazione ovvero precisazione dell'ambito di validità

D'ora in poi si stabilisce che l'ambito di validità riguarda anche tutti i reparti / rami aziendali delle aziende che svolgono lavori nel ramo della tecnica della costruzione, come ad es. le amministrazioni immobiliari. Ciò è già conforme alla prassi applicata finora nell'ambito della CPN. La nuova menzione esplicita mira a creare chiarezza e trasparenza.

#### 2. Precisazioni e miglioramento delle disposizioni riguardanti l'applicazione della CCL

Si ha in particolare una rappresentazione più chiara delle vie legali e una migliore trasparenza rispetto alle sanzioni contrattuali. Nel contempo si gettano le basi per la possibile introduzione di un calcolatore delle penali convenzionali che consente di determinare con precisione la sanzione contrattuale, migliorando così la parità di trattamento dei soggetti sottoposti alla CCL.

D'ora in poi nel calcolo della sanzione contrattuale – eseguito mediante il suddetto calcolatore – verranno presi in considerazione i seguenti elementi, che garantiranno così un calcolo equo:

- tipo e gravità delle violazioni contrattuali
- entità vantaggi finanziari che il datore di lavoro intendeva trarre dalla violazione della CCL
- colpa del datore di lavoro
- scopo della sanzione contrattuale
- numero di violazioni alla CCL,
- effetto preventivo della sanzione contrattuale volto a impedire future violazioni al CCL e
- dimensione e potere finanziario dell'azienda

#### 3. Semplificazione dell'articolo riguardante il perfezionamento

Ora i lavoratori hanno diritto a 5 giorni lavorativi pagati per il perfezionamento professionale o per il perfezionamento finalizzato all'esercizio di funzioni di partenariato sociale.

La disposizione precedente (finora l'art. 24) riguardante il perfezionamento particolare è stata abrogata.

#### 4. Trasferimento di ore in più / in meno al periodo di conteggio successivo / pagamento delle ore supplementari

Ora è possibile trasferire al periodo di conteggio successivo 120 ore in più o in meno (e non più 80 come finora). Così facendo si punta in particolare ad ammortizzare e a ottimizzare le oscillazioni stagionali del volume lavorativo. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile versare le ore supplementari senza indennità. Per informazioni più dettagliate cfr. art. 42.1, pagina 8 del raffronto CCL 2014-2018 / CCL 2019-2022.

## 5. Regolamentazione delle ore supplementari

La formulazione è stata ottimizzata e adeguata alle disposizioni di legge.

Da questo momento si avrà una chiara differenziazione tra ore supplementari (superamento del normale orario di lavoro stabilito per contratto fino alla durata massima del lavoro settimanale ai sensi della Legge sul lavoro) e lavoro straordinario (superamento della durata massima del lavoro settimanale stabilita per legge).

## 6. Congedo di maternità / di paternità

Ora il padre ha diritto a 3 giorni supplementari di congedo oltre a quello di nascita del figlio.

D'ora in poi le lavoratrici, dopo il parto, hanno diritto a un congedo di maternità di 16 settimane (anziché 14 settimane come stabilito dalla legge). L'indennità di maternità prescritta per legge è a carico del datore di lavoro per le settimane 15 e 16.

## 7. Categorie di lavoratori

Nuove categorie di lavoratori: Montatore 1, 2a, 2b, 2c diventa ora Installatore 1, 2 e 3. I precedenti Montatore 2a e Montatore 2b vengono ora riuniti nella categoria Installatore 2.

## 8. Parziale adeguamento dei salari minimi

Per i salari minimi vengono introdotti i seguenti adeguamenti (variazioni evidenziate **in rosso**):

<p><b>Montatore 1</b> Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente, in grado di lavorare in modo autonomo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'000.00</td> <td>23.08</td> </tr> <tr> <td>3° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'300.00</td> <td>24.81</td> </tr> <tr> <td>5° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'700.00</td> <td>27.12</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno dopo l'apprendistato	4'000.00	23.08	3° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81	5° anno dopo l'apprendistato	4'700.00	27.12	<p><b>Installatore 1</b> Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente <b>in grado di lavorare in modo autonomo</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'100.00</td> <td>23.66</td> </tr> <tr> <td>3° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'400.00</td> <td>25.39</td> </tr> <tr> <td>5° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'900.00</td> <td>28.27</td> </tr> <tr> <td>7° anno dopo l'apprendistato</td> <td>5'100.00</td> <td>29.43</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66	3° anno dopo l'apprendistato	4'400.00	25.39	5° anno dopo l'apprendistato	4'900.00	28.27	7° anno dopo l'apprendistato	5'100.00	29.43			
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno dopo l'apprendistato	4'000.00	23.08																													
3° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81																													
5° anno dopo l'apprendistato	4'700.00	27.12																													
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66																													
3° anno dopo l'apprendistato	4'400.00	25.39																													
5° anno dopo l'apprendistato	4'900.00	28.27																													
7° anno dopo l'apprendistato	5'100.00	29.43																													
<p><b>Montatore 2a)   (NUOVO)</b> Dipendenti con attestato di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'800.00</td> <td>21.93</td> </tr> <tr> <td>2° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'900.00</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>3° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'050.00</td> <td>23.37</td> </tr> <tr> <td>4° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'300.00</td> <td>24.81</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93	2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50	3° anno dopo l'apprendistato	4'050.00	23.37	4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81	<p><b>Installatore 2 (nuovo)</b> Dipendenti con attestato di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo <b>oppure</b> dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'800.00</td> <td>21.93</td> </tr> <tr> <td>2° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'900.00</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>3° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'100.00</td> <td>23.66</td> </tr> <tr> <td>4° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'300.00</td> <td>24.81</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93	2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50	3° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66	4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93																													
2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50																													
3° anno dopo l'apprendistato	4'050.00	23.37																													
4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81																													
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93																													
2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50																													
3° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66																													
4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81																													
<p><b>Montatore 2b)   (precedente 2a)</b> Dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'650.00</td> <td>21.06</td> </tr> <tr> <td>2° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'800.00</td> <td>21.93</td> </tr> <tr> <td>3° anno dopo l'apprendistato</td> <td>3'950.00</td> <td>22.79</td> </tr> <tr> <td>4° anno dopo l'apprendistato</td> <td>4'150.00</td> <td>23.95</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06	2° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93	3° anno dopo l'apprendistato	3'950.00	22.79	4° anno dopo l'apprendistato	4'150.00	23.95																
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06																													
2° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93																													
3° anno dopo l'apprendistato	3'950.00	22.79																													
4° anno dopo l'apprendistato	4'150.00	23.95																													
<p><b>Montatore 2c)   (precedente 2b)</b> Dipendenti semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità, che sono in grado di eseguire lavori semplici dietro istruzione e hanno compiuto i 20 anni di età.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno di assunzione</td> <td>3'550.00</td> <td>20.48</td> </tr> <tr> <td>2° anno di assunzione</td> <td>3'650.00</td> <td>21.06</td> </tr> <tr> <td>3° anno di assunzione</td> <td>3'750.00</td> <td>21.64</td> </tr> <tr> <td>4° anno di assunzione</td> <td>3'900.00</td> <td><b>3.50</b></td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno di assunzione	3'550.00	20.48	2° anno di assunzione	3'650.00	21.06	3° anno di assunzione	3'750.00	21.64	4° anno di assunzione	3'900.00	<b>3.50</b>	<p><b>Installatore 3 (nuovo):</b> <del>Dipendenti semiqualeficati, non autonomi</del> Dipendenti <b>senza attestato di capacità, che sono in grado di eseguire lavori semplici</b> e hanno compiuto i 20 anni di età.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Al mese</th> <th>All'ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno di assunzione</td> <td>3'700.00</td> <td>21.35</td> </tr> <tr> <td>2° anno di assunzione</td> <td>3'750.00</td> <td>21.64</td> </tr> <tr> <td>3° anno di assunzione</td> <td>3'800.00</td> <td>21.93</td> </tr> <tr> <td>4° anno di assunzione</td> <td>4'000.00</td> <td>23.08</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Al mese	All'ora	1° anno di assunzione	3'700.00	21.35	2° anno di assunzione	3'750.00	21.64	3° anno di assunzione	3'800.00	21.93	4° anno di assunzione	4'000.00	23.08
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno di assunzione	3'550.00	20.48																													
2° anno di assunzione	3'650.00	21.06																													
3° anno di assunzione	3'750.00	21.64																													
4° anno di assunzione	3'900.00	<b>3.50</b>																													
Categoria	Al mese	All'ora																													
1° anno di assunzione	3'700.00	21.35																													
2° anno di assunzione	3'750.00	21.64																													
3° anno di assunzione	3'800.00	21.93																													
4° anno di assunzione	4'000.00	23.08																													

## 9. Rimborso spese per l'uso del veicolo privato

Il rimborso spese per l'uso del veicolo privato viene ora portato a 70 centesimi (anziché gli attuali 60 centesimi).

## 10. Forfait settimanale per servizio di picchetto

Ora dev'essere corrisposto un forfait settimanale di CHF 180.00 a chi presta servizio di picchetto (dal lunedì alla domenica).

## 11. Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ora il lavoro fuori sede è definito in maniera più chiara, stabilendo che il luogo di lavoro esterno deve distare oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell'azienda / dal luogo di assunzione. In tal caso va corrisposto un rimborso spese.

## 12. Condizioni di assicurazione

Ora sussiste un diritto al pagamento continuato del salario del 90% per 6 mesi per i lavoratori con almeno 10 anni di servizio in azienda.

È possibile inoltre stipulare assicurazioni per indennità giornaliera ai sensi della LaMal<sup>1</sup> e della LCA<sup>2</sup> (applicando le condizioni di assicurazione secondo l'art. 50.1).

Berna, ottobre 2018/ df

---

<sup>1</sup> Legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10)

<sup>2</sup> Legge sul contratto di assicurazione (RS 221.219.1)